

## NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024

In occasione delle elezioni dell'8 e 9 giugno prossimi, gli elettori della provincia di Asti saranno chiamati a votare per le seguenti consultazioni:

- Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo per la Circoscrizione I- Italia nord-occidentale, con i comuni delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, che concorreranno ad eleggere 20 europarlamentari sul totale nazionale di 76 membri;
- Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte (50 consiglieri), in applicazione della legge regionale 19 luglio 2023 n. 12:
- Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale in 86 comuni di cui all'unito elenco (su 117 in complesso):

Sono 266, di cui 78 nel capoluogo, i seggi interessati alle consultazioni europee e regionali, mentre 134 sono quelli interessati anche alle comunali.

Ogni seggio è composto da un presidente, un segretario e 4 scrutatori nominati dalle commissioni elettorali comunali tra gli iscritti nell'apposito albo, per un totale complessivo di 1.596 addetti alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Gli elettori, riferiti al 31 gennaio 2024, sono in complesso 176.049 (n. 85.797 maschi e n. 90.252 femmine), di cui 59.596 nel capoluogo (28.149 maschi e 31.447 femmine)

Per definire le modalità di svolgimento contemporaneo delle suddette consultazioni, è stata approvata la legge 25 marzo 2024, n. 38 di conversione del decreto-legge n. 29 gennaio 2024 n. 7.

Le principali novità che saranno applicate in occasione delle prossime elezioni sono le seguenti:

- I seggi si costituiranno alle ore 9 del sabato, per lo svolgimento delle operazioni di autenticazione e timbratura delle schede di votazione;
- Le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata di sabato dalle 15 alle 23 e di domenica dalle 7 alle 23;

- Lo scrutinio avrà inizio dopo la chiusura delle operazioni di votazione con le schede delle elezioni europee; proseguirà alle 14 del lunedì con le regionali e poi con le comunali;
- Sono state stabilite le modalità di esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede per le elezioni europee;
- E' stato abolito il limite del terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 5000 abitanti; è stata prevista l'applicazione del limite del terzo mandato per i comuni da 5001 a 10000 abitanti, in luogo degli attuali due mandati;
- Nel caso di unica lista presentata, l'elezione per il rinnovo degli organi comunali è valida solo se sono raggiunti i seguenti due quorum: a) numero votanti non inferiore al 40% degli aventi diritto esclusi gli elettori residenti all'estero che non hanno votato; b) numero di voti validi riportato dalla lista non inferiore al 50% dei votanti.

## ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI STUDENTI FUORI SEDE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO <u>EUROPEO</u>

In occasione delle prossime elezioni europee sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.

Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:

- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella **medesima circoscrizione elettorale** del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle **sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio**. In tal caso, il comune di temporaneo domicilio fornirà alla sezione elettorale un elenco degli studenti fuori sede ammessi a votare nella sezione medesima;
- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il comune di residenza.

## PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL VOTO "FUORI SEDE"

Per poter esercitare il voto "fuori sede", gli interessati devono presentare, al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, apposita domanda, secondo il modello che si allega, con l'indicazione dell'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Alla domanda occorre inoltre allegare:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della tessera elettorale personale;
- copia della certificazione o di altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

La domanda può essere inoltrata personalmente dall'interessato, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata non oltre **domenica 5** maggio 2024. La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro mercoledì 15 maggio 2024.

Entro **lunedì 20 maggio 2024**, il comune di residenza verifica il possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente, dandone comunicazione:

- al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati nella medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune di residenza;
- al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in una circoscrizione elettorale diversa da quella di appartenenza.

Entro martedì 4 giugno 2024, il comune destinatario della comunicazione sopra citata (comune di temporaneo domicilio, ovvero comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio) rilascia all'elettore fuori sede un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. L'attestazione può essere rilasciata anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici e l'interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.

## ➤ IDENTIFICAZIONE E AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI "FUORI SEDE"

In merito alle **modalità di identificazione e ammissione al voto**, sono applicabili le norme di carattere generale.

In particolare, lo studente fuori sede vota previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale, sulla quale va apposto il bollo della sezione e la data del voto.

Inoltre, il presidente della sezione, prima di consegnare la scheda allo studente che si presenta a votare, deve prendere visione dell'attestazione rilasciata dal comune di temporaneo domicilio o dal comune capoluogo di regione, verificando se la sezione in cui lo studente si presenta a votare corrisponde a quella indicata nell'attestazione medesima;

- apporre sulla predetta attestazione l'**annotazione "Ha votato"**, la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia nuovamente ammesso a votare per le consultazioni europee.

L'esercizio del voto fuori sede per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non preclude all'interessato la facoltà di esercitare il voto presso il proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate (regionali e comunali).

Gli studenti fuori sede temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella in cui è ubicato il comune d'iscrizione elettorale hanno diritto alle **vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e ritorno** per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione speciale di assegnazione.

\_